

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzioni in Commissione:*

La I Commissione,

premesso che:

il servizio centrale di protezione, sin dalla sua costituzione avvenuta nel 1991 con l'entrata in vigore della legge n. 82, si occupa della protezione di coloro che intendono collaborare con la giustizia, sia in qualità di indagati, meglio noti come « pentiti », che di persone informate sui fatti, ovvero i « testimoni »;

tra le finalità della normativa di settore non è superfluo evidenziare il reinserimento di questa figura nel tessuto socio-economico, che si configura nella sua massima espressione con il beneficio previsto dall'articolo 15 della cennata legge, ovvero il « cambiamento delle generalità »;

l'emanazione del decreto legislativo n. 119 del 29 marzo 1993, seguito poi dal decreto interministeriale n. 687 del 24 novembre 1994 ha permesso di poter dare concreta attuazione al beneficio in argomento, cosicché le prime attribuzioni delle nuove generalità sono state concesse nel mese di giugno del 1995;

è da sottolineare che il complesso sistema procedurale *de qua* ha comportato la formazione di un *pool* di esperti altamente qualificati nel settore, al quale, negli anni si è affiancato l'operato dei direttori dei nuclei operativi di protezione, costituiti a far data dal 1995 in ambito regionale, che si pongono come primo « contatto » con i tutelati nelle località protette;

il loro operato è di peculiare importanza perché costituisce il necessario *trait d'union* fra l'attività di orientamento, coordinamento ed analisi del centro e l'attuazione nella località protetta dalla misura;

impegna il Governo

a salvaguardare la riservatezza dei dati riguardanti collaboratori e testimoni trattati ed evitare di disperdere un così prezioso bagaglio professionale e culturale acquisito dai responsabili dei settori più altamente specializzati dei citati uffici in circa dieci anni di attività, frutto di una esperienza unica ed irripetibile, a considerare l'attività svolta quale direttore dei NOP titolo preferenziale per il passaggio nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri-Servizio per l'Informazione e la Sicurezza Democratica SISDE.

(7-00087)

« Cristaldi, Ascierio ».

La VIII Commissione,

premesso che

il parco nazionale Dolomiti Bellunesi nasce ufficialmente il 20 aprile 1990, allorché un decreto dell'allora Ministro dell'ambiente, dando attuazione alla disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge finanziaria per il 1988, legge 11 marzo 1988, n. 67, che lo etichetta quale « intervento urgente per il quale è autorizzato un apposito finanziamento, in attesa di approvazione della legge quadro sulle aree protette », provvede appunto ad istituire tale area naturale protetta di interesse nazionale;

come si legge nell'articolo 1 del decreto ministeriale citato, la finalità principale per la quale il Parco viene creato è quella di tutelare un complesso di valori naturalistici, storici, paesaggistici e ambientali di notevole rilevanza, valori che già prima della nascita ufficiale del Parco, e anzi in vista di tale evento, avevano trovato protezione tramite la creazione di riserve naturali statali affidate in gestione alla ex Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD). Basti pensare, a tale riguardo, che ben il 50 per cento del territorio del Parco, circa 16.000 ettari, è costituito da tali riserve demaniali;

fuori da quello che è il perimetro ufficiale del Parco, definitivamente fissato con decreto del Presidente della Repub-

blica 12 luglio 1993, istitutivo dell'Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi, ma non per questo meno importanti dal punto di vista dei valori naturalistico-ambientali ivi presenti, residuano tre riserve naturali biogenetiche, anch'esse affidate alla gestione dell'ex ASFD, di rilevanza fondamentale per il Parco stesso: il Vinchetto di Cellarda, la Val Tovanella e il Giardino Botanico di Monte Favergheira;

per quanto concerne le riserve naturali situate all'interno del territorio del Parco, la legge quadro sulle aree protette legge 6 dicembre 1991, n. 394, nella sua versione originaria, prevedeva, all'articolo 31, comma 3, che: « La gestione delle riserve naturali istituite su proprietà dello Stato, che ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco nazionale, spetta all'Ente parco. L'affidamento è effettuato mediante provvedimento di concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata intesa si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni dall'istituzione dell'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato »;

L'Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi è stato istituito nel 1993 ma il provvedimento di concessione previsto dal testo originario della legge 394 non è mai stato emanato;

successivamente, l'articolo 2, comma 34, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ha modificato il citato articolo 31, comma 3, della legge quadro, il quale ora dispone: « La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco ». Il comma 35 del medesimo articolo 2, poi, aggiunge: « L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del presente articolo, è effettuato mediante decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

la legge 426 è entrata in vigore, dopo l'ordinaria *vacatio*, il 29 dicembre 1998, ma anche in questo caso del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri neppure l'ombra, salvo una frase sibillina contenuta nell'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001, S. O. n. 145, e così intitolato: « Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 »;

con il decreto da ultimo citato si è data attuazione all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1997, il quale, nel quadro del disegno generale di decentramento delle funzioni amministrative dello Stato tracciato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta legge Bassanini), ha previsto il trasferimento alle regioni a statuto ordinario di gran parte delle funzioni statali in materia di agricoltura e pesca;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad individuare i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle residue funzioni di competenza statale. Tra i beni reputati necessari, che pertanto non passano alle regioni, il decreto citato ha individuato, elencandole nell'Allegato E al decreto stesso, le riserve naturali, con i connessi immobili, ricomprese all'interno di parchi nazionali, incluse quelle ricadenti nel Parco nazionale Dolomiti Bellunesi (vedasi pag. 76 s. della *Gazzetta Ufficiale*), asserendo quasi per inciso: « Al fine dell'attuazione delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394, e 9 dicembre 1998, n. 426, rimangono in proprietà dello Stato i beni di cui all'allegato E »;

per quanto concerne, invece, le riserve naturali situate all'esterno del perimetro del Parco, la norma di riferimento è oggi l'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che: « Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali »;

proprio in applicazione di tale ultima norma e previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni, il più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (vedasi, in particolare, l'articolo 4, comma 4, e a pag. 59 s. della *Gazzetta Ufficiale*, nel testo corretto con comunicato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 2001, n. 145) ha provveduto a trasferire alla Regione Veneto due delle tre riserve statali fuori Parco sopra richiamate, il Vincheto di Cellarda e la Val Tovanelle, mentre il Giardino Botanico di Monte Favaghera è stato inserito tra gli immobili connessi a riserve naturali ricomprese all'interno del Parco e, pertanto, da affidare in gestione all'Ente parco;

con riferimento alle riserve naturali situate all'interno del perimetro del Parco, non riteniamo che con il sopra richiamato inciso di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 si sia voluto dare attuazione all'articolo 2, comma 35, della legge n. 426 del 1998, che, come detto, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'affidamento agli enti parchi della gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei territori da essi tutelati;

con riferimento alle due riserve statali fuori Parco, trattasi di riserve che, in base alla definizione dell'articolo 2, comma 3, della legge quadro n. 394 del 1991 sono costituite da aree naturalistico-ambientali di interesse nazionale se non

addirittura internazionale (il Vincheto di Cellarda è classificato « zona umida » ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come *habitat* degli uccelli acquatici, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448), sicché, a nostro avviso, la loro conservazione e valorizzazione dovrebbero rientrare tra quei compiti di rilievo nazionale che il combinato disposto degli articoli 69, comma 1, lettera b) e 77, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998 citato riserva allo Stato;

trattasi di riserve che, al di là del loro valore naturalistico, rivestono notevole importanza per l'espletamento di compiti fondamentali dell'Ente parco, tant'è vero che presso il Vincheto di Cellarda ha la sua sede principale il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (CTA) del Corpo forestale dello Stato, organismo deputato alla sorveglianza dei territori del Parco nazionale Dolomiti Bellunesi, e qui si trova l'Ufficio di Educazione Ambientale dell'ente, mentre nell'area interessata dalla Val Tovanelle si trova il Comando Stazione del CTA di Termine di Cadore;

in sede di proposta di ripermittazione del territorio del Parco sono stati individuati dei corridoi di connessione con le riserve in questione, al fine di inglobarle nei nuovi confini, e, da questo punto di vista, esiste una precisa presa di posizione in tal senso da parte di diversi enti locali dell'area Parco, tra cui vanno menzionati il Comune di Feltre e il Comune di Ospitale di Cadore, direttamente interessati dalla vicenda, posto che le riserve predette insistono sul loro territorio, i quali hanno espresso il loro auspicio affinché tali riserve siano incorporate all'interno del Parco nazionale Dolomiti Bellunesi;

in data 15 maggio 2001, nel corso di una riunione ufficiale svoltasi presso la sede dell'ente alla presenza di qualificati rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Corpo forestale dello Stato e della Gestione ex Azienda di Stato per le

foreste demaniali, riunione avente lo scopo di individuare i beni demaniali da trasferire in gestione all'Ente parco ovvero da confermare in uso governativo al Corpo forestale dello Stato, si è dato atto a verbale della necessità che pure le riserve biogenetiche fuori Parco più volte citate, per la loro importanza didattica e naturalistica, debbano essere affidate alla gestione condivisa di Ente parco e Corpo forestale dello Stato, previo trasferimento in capo all'Ente parco delle necessarie risorse umane e finanziarie;

impegna il Governo:

ad emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge n. 426 del 1998;

a trasferire con tale decreto all'Ente parco le risorse finanziarie, umane, strutturali e organizzative necessarie a consentire una proficua gestione delle riserve in questione;

a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 nella parte in cui trasferisce alla Regione Veneto le riserve biogenetiche del Vincheto di Cellarda e della Val Tovanella, le quali debbono rimanere allo Stato e successivamente debbono essere trasferite in gestione all'Ente parco.

(7-00086) « Realacci, Sandi ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente degli Stati Uniti George Bush ha deciso di imporre dazi varianti dall'8 al 30 per cento sui dieci tipi di acciaio più comunemente importati nel Paese;

la decisione del Presidente Bush è stata assunta dopo che nelle settimane scorse le imprese siderurgiche statunitensi avevano richiesto l'imposizione di dazi del 40 per cento per quattro anni;

la misura assunta dal capo dell'esecutivo degli Stati Uniti d'America colpirà prevalentemente le imprese siderurgiche europee ed asiatiche e, fra l'altro, potrebbe innescare meccanismi ritorsivi di non lieve momento;

per il nostro paese il danno provocato dal grave provvedimento assunto dal governo americano colpirà il settore delle barre in acciaio inossidabile, colpite da tariffe fino al 15 per cento;

l'Unione europea presenterà immediatamente ricorso alla Wto, peraltro riservandosi di assumere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria siderurgia, mentre prima ancora che il provvedimento fosse assunto il Presidente della Commissione Ue Romano Prodi aveva segnalato al Presidente Bush il rischio che eventuali misure protezionistiche facessero esplodere un grave conflitto commerciale fra Europa e Stati Uniti d'America;

appare francamente difficile trovare margini di compatibilità fra la logica che ha ispirato il provvedimento protezionistico statunitense e la conclamata adesione e fedeltà ai principi del libero scambio di cui l'amministrazione Bush si è fatta paladina (a parole) sin dal suo insediamento e, ancor più, dopo le tragiche vicende terroristiche dell'11 settembre 2001;

ancora pochi mesi or sono il rappresentante Usa per il commercio Robert Zoellick, nell'ottica di ridurre le barriere al commercio per ridare fiato agli scambi mondiali in tal modo promuovendo lo sviluppo anche nelle aree più povere del mondo, insieme con il collega europeo Pascal Lamy ha lanciato a Doha, nel novembre 2001, un nuovo grande *round* negoziale nel quadro della Wto;

la recente strategia di Doha, dunque, rischia in concreto di insabbiarsi per sem-